

Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri provinciali e dei titolari di cariche direttive degli enti convenzionati

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

I Consiglieri Provinciali di Lodi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, numero 441, secondo le norme del presente Regolamento.

Allo stesso obbligo sono soggetti i titolari di cariche direttive di cui al successivo art. 9.

ART. 2 - OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE ALLA CARICA

I Consiglieri, entro tre mesi dalla convalida di cui all'art. 75 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale della Provincia:

1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Provincia di Lodi;
4. autocertificazione attestante la situazione di famiglia.

ART. 3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE E DEI FIGLI DEL CONSIGLIERE

Il consigliere, all'atto del deposito di cui al precedente art. 2, rilascia, previo assenso del coniuge e dei figli, una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c., e dei figli conviventi.

Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al n. 1) del precedente art. 2, nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi.

Peraltro, il Consigliere è esonerato dall'obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano espressamente; in questo caso il Consigliere dovrà presentare apposita dichiarazione.

ART. 4 - OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

Il Consigliere in carica dovrà ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le eventuali variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1) dell'art. 2 determinata nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti all'art 3.

ART. 5 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

Il Consigliere, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, è tenuto a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1) dell'art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, lo stesso Consigliere è tenuto a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all'art. 3.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

ART. 6 - MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui moduli rilasciati dagli Uffici della Segreteria Generale della Provincia secondo il modello allegato che forma parte integrante del presente Regolamento.

ART. 7 – DIFFIDA AD ADEMPIERE

Decorsi i termini previsti dai precedenti artt. 2 e 4 il Presidente della Provincia, su segnalazione della Segreteria Generale, diffida i Consiglieri inadempienti ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se i Consiglieri diffidati non adempiono nei termini di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio disporrà la pubblicazione dell'inadempienza nell'Albo Provinciale e la comunicazione ai Consiglieri.

ART. 8 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEGLI ELETTORI

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di Lodi hanno diritto di prendere visione delle dichiarazioni e delle attestazioni previste dagli artt. 2, 4 e 5 del presente Regolamento.

Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al Responsabile del procedimento per la pubblicazione della situazione patrimoniale degli amministratori della provincia di copia del "Bollettino" di cui al successivo articolo 10.

Il Funzionario Responsabile, prima di dare in consultazione il bollettino stesso dovrà accertare d'ufficio l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali dei Comuni.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE CONFERITE DAL CONSIGLIO

Le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 si applicano:

1. ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati di Istituti e di Enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina, sia demandata alla competenza del Presidente della Provincia;
2. ai Presidenti, ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati ed ai Direttori Generali degli Enti o Istituti privati, al cui funzionamento concorra la Provincia, esclusivamente o in concorso con altri Enti pubblici, in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 500.000.000 e che non rivestano la carica di consigliere;
3. ai Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori Generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o Enti Pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
4. ai Presidenti ed ai Vice Presidenti delle aziende speciali dell'Ente, di cui al R.D. 15.10.1925, n. 2578;
5. ai Direttori Generali delle aziende speciali di cui al precedente n. 3).

ART. 10 -BOLLETTINO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

E' istituito il "Bollettino della Provincia di Lodi per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e degli altri soggetti obbligati". Il "Bollettino" ha periodicità annuale e dovrà riportare, per ciascun soggetto obbligato tutte le notizie - per riepilogo - relative alle dichiarazioni, alle attestazioni ed alle variazioni intervenute.

Della pubblicazione, della diffusione e del rilascio delle copie del "Bollettino" è il responsabile del procedimento che curerà la pubblicazione con apposito avviso nell'Albo Pretorio dell'Ente.

In pendenza della redazione del 1° bollettino il Responsabile del procedimento è tenuto a far conoscere ai soggetti indicati all'art. 8 che lo richiedano le dichiarazioni e le notizie che formeranno oggetto del bollettino stesso.

ART. 11 – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E FINALI

Ai fini dell'applicazione della presente normativa per l'anno 2001 i Consiglieri e i soggetti indicati all'art. 9 sono tenuti a provvedere agli obblighi previsti dal presente regolamento entro un mese dalla scadenza dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ART. 12

Il Responsabile del procedimento è incaricato di preavvertire, con idonea comunicazione da inviarsi agli interessati almeno 15 giorni prima della scadenza dei vari termini circa "gli adempimenti previsti dal presente regolamento".

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 441/82.